

# REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

# ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

 Il presente regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento della Consulta Comunale per la Mobilità sostenibile e la sicurezza stradale, quale organismo di partecipazione e consultazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 61 dello Statuto comunale.

#### ARTICOLO 2 – FINALITÀ

- 1. La Consulta ha la finalità condividere le esperienze dei soggetti partecipanti, presentare progetti e fornire pareri qualificati al fine di promuovere, implementare ed ottimizzare azioni di promozione della mobilità sostenibile, nonché migliorare la sicurezza stradale.
- 2. La Consulta opera in stretta relazione ed interlocuzione sinergica con l'Amministrazione comunale e le diverse componenti del tessuto sociale, secondo logiche di condivisione, concertazione e partenariato, al fine di massimizzare l'efficacia delle azioni e adattarne i contenuti alla evoluzione del contesto di riferimento, rendendo utile e qualificato servizio per il benessere della collettività.

# ARTICOLO 3 - COMPITI

1. La Consulta è un Organo di natura consultiva, con compiti di proposta ed iniziativa su questioni che attengono alla rilevazione dei bisogni che riguardano la mobilità sostenibile e la

sicurezza stradale, all'elaborazione di strategie e programmi di intervento ed alla verifica di efficacia delle scelte compiute ed il loro adattamento all'evoluzione dei contesti di riferimento.

# 2. La Consulta:

- a) può essere chiamata dal Sindaco o dal suo Delegato ad esprimere pareri preventivi su proposte di piani, programmi od azioni dell'Amministrazione comunale o a monitorarne l'andamento;
- b) raccoglie ed analizza dati ed informazioni sulla qualità ed efficacia degli interventi e sulle criticità eventualmente segnalate;
- c) elabora proposte da sottoporre agli organi comunali per l'adozione di atti e per la gestione, l'uso e la manutenzione delle infrastrutture dedicate alla mobilità urbana.

# ARTICOLO 4 - COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE

- 1. La Consulta è composta da:
  - a) Sindaco e suo Delegato quali membri di diritto;
  - b) da un massimo di 3 componenti esperti, nominati dal Sindaco tra residenti e persone operanti nel settore con comprovata esperienza tecnica nelle materie strettamente afferenti all'oggetto e le finalità della Consulta;
  - c) da rappresentanti delle associazioni od organismi non lucrativi regolarmente costituiti ed operanti sul territorio, aventi tra le proprie finalità scopi direttamente connessi con la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale, nonché da rappresentanti del mondo della scuola (genitori e/o insegnanti).
- 2. I soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 per far parte della Consulta dovranno far pervenire al Sindaco apposita istanza a seguito di pubblico avviso, da predisporsi ogni due anni.
- 3. Il/la Presidente è eletto, alla prima seduta della Consulta, tra i componenti della stessa, a maggioranza delle persone presenti, e resta in carica sino alla scadenza del mandato. Fino all'elezione, il Sindaco o suo Delegato svolge le funzioni di Presidente. Nella Consulta si ha cura di rappresentare entrambi i sessi.
- 4. I componenti durano in carica sino alla scadenza del mandato del Sindaco che li ha nominati, fatta salva l'eventualità di revoca anticipata o dimissioni dalla carica. La mancata partecipazione alle sedute della Consulta, per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza del componente assente.
- 5. La carica è onorifica e non determina il riconoscimento di compensi, indennizzi o rimborsi.

#### ARTICOLO 5 – FUNZIONAMENTO

- 1. La Consulta è convocata, con preavviso non inferiore a 3 giorni, salvi i casi d'urgenza, dal Sindaco o dal suo Delegato, dal/la Presidente, di sua iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.
- 2. Le riunioni, da tenersi presso la sede comunale, sono valide con la partecipazione del Sindaco o del suo Delegato, Presidente e di almeno la metà dei componenti in prima convocazione.

In caso di mancato raggiungimento del numero legale, è prevista una seduta di seconda convocazione per la cui validità è sufficiente la partecipazione di un terzo dei componenti della consulta, oltre a Presidente e a Sindaco o suo Delegato. Alle stesse possono essere invitati a partecipare amministratori, dirigenti, funzionari o persone esperte aventi conoscenza sulle questioni da trattare.

- 3. Delle sedute è steso verbale a cura di segretario/a verbalizzante individuato dalla Presidenza tra i componenti ovvero tra i dipendenti dell'ente. Le sedute della Consulta non sono pubbliche. Il Sindaco o il Presidente possono disporre eventuali sedute aperte, da svolgersi anche in luoghi pubblici.
- 4. La Consulta si dota di indirizzo e-mail, da indicare nella relativa sezione del sito istituzionale del Comune, presso il quale ogni cittadino può far pervenire proposte ed osservazioni.

#### ARTICOLO 6 - DISPOSIZIONI FINALI

- 1. La Consulta opera come Organo collegiale essendo escluse competenze e poteri di iniziativa da parte dei singoli componenti, fatta salva la facoltà di convocazione della stessa prevista per il/la Presidente. Gli esiti dell'attività della Consulta sono comunicati all'Amministrazione Comunale per il tramite del/la Presidente. La Consulta per le esigenze connesse alla propria attività, può avvalersi di spazi ed attrezzature presso la sede comunale, appositamente poste a disposizione dal Sindaco.
- 2. I componenti della Consulta possono richiedere al Sindaco l'esame di atti e documenti della cui conoscenza abbiano necessità ai fini dello svolgimento delle funzioni demandatele; gli stessi sono soggetti alle disposizioni normative e regolamentari in tema di trattamento e protezione di eventuali dati personali presenti. È in ogni caso esclusa ogni legittimazione all'utilizzo e/o divulgazione delle notizie di cui si sia venuti a conoscenza in forza della carica rivestita.

### ARTICOLO 7 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore al termine della pubblicazione sull'albo Pretorio on line del Comune.